



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 17 giugno 2013, n.161

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21 del comune di Bari - Autorità procedente: Comune di Bari - PARERE MOTIVATO.

L'anno 2013 addì 17 del mese di Giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- con nota prot. n. 118448 del 13/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5667 del 18/05/2011, il Comune di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la Variante al Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica della Maglia 21 espansione C2 ex art. 51 delle NTA; in allegato trasmetteva il Rapporto Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 314 del 27/12/2011 ad oggetto "D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Variante al Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica della Maglia 21 espansione C2 ex art. 51 delle NTA - Autorità procedente: Comune di Bari" veniva disposto l'assoggettamento della stessa alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto;
- con nota prot. n. 813 del 24/1/2012, l'Ufficio VAS notificava la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 314 del 27/12/2011 al Comune di Bari;
- con nota prot. n. 888 del 19/1/2012, acquisita al prot. del Serv. Ecologia prot. n. 1197 del 13/2/2012, la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia riscontrava quanto richiesto in sede di verifica, indicando che "ha verificato l'assenza di vincoli di competenza", demandando all'Ente proponente "l'accertamento di vincoli paesaggistici di competenza statale";
- con nota prot. n. 262706 del 19/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9954 del 29/11/2012, il Comune di Bari avviava la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21, trasmettendo ai sensi del comma 3 dell'art.13 del Decreto, anche su supporto digitale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e gli elaborati di piano;
- con nota prot. n. 35067 del 11/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1784 del 18/2/2013, il Comune di Bari trasmetteva copia dell'avviso in pubblicazione sul BURP e documentazione integrativa su supporto informatico;

- con nota prot. n. 64398 del 13/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3038 del 25/3/2013, il Comune di Bari informava i Soggetti Competenti in materia ambientale e per conoscenza questo Ufficio della pubblicazione della documentazione inerente il Piano in oggetto;
- con nota prot. n. 1812 del 19/4/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4356 del 30/4/2013, il Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità forniva il proprio contributo in merito, precisando che “gli interventi per le risorse infrastrutturali non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”; inoltre specificava che “l’assetto infrastrutturale delineato nel progetto recepisce le previsioni del Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti, gli interventi inseriti nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia rimodulata nel giugno 2011 nonché quelli inclusi nell’8° e nel 9° allegato infrastrutture del Programma Infrastrutture Strategiche”.
- con nota prot. n. 104857 del 2/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5762 del 31/5/2013, il Comune di Bari comunicava gli estremi della pubblicazione e gli esiti della consultazione conclusa;
- con nota prot. n. 111519 del 10/5/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4746 del 16/5/2013, il Comune di Bari rappresentava l’urgenza per il rilascio del parere motivato di VAS in vista della scadenza dei dieci anni di vigenza del Piano in oggetto;
- con nota prot. n. 5252 del 3/6/2013, l’Ufficio VAS chiedeva integrazioni in merito agli aspetti legati alla naturalità;
- con nota prot. n. 35961 del 7/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5447 del 7/6/2013, il Comune di Bari trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 138248 del 11/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5851 del 14/6/2013, di trasmetteva la corrispondenza intercorsa fra l’Amministrazione Comunale e l’Autorità di Bacino della Puglia in merito alle questioni di pericolosità individuate nell’area in oggetto.

Considerato che

- con nota prot. n. 118448 del 13/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5667 del 18/05/2011, il Comune di Bari presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica della Maglia 21 espansione C2 ex art. 51 delle NTA. Nell’ambito di tale procedura:
 - l’Autorità procedente è il Comune di Bari;
 - l’Autorità competente è l’Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato all’Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell’Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 314 del 27/12/2012 ad oggetto “D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica - Variante al Piano Particolareggiato per la risoluzione urbanistica della Maglia 21 espansione C2 ex art. 51 delle NTA - Autorità procedente: Comune di Bari” veniva disposto l’assoggettamento della stessa alla Valutazione Ambientale Strategica, rilevando la necessità:
 - di approfondire in linea generale l’analisi territoriale, in particolare considerando opportunamente tutte le criticità e gli altri aspetti meritevoli di attenzione relativi all’area in oggetto, come altresì evidenziati dai contributi pervenuti durante la fase di consultazione di cui all’art. 12 del Decreto prima citati, relativamente alle tematiche rifiuti, aria e suolo;
 - di prendere in considerazione anche ulteriori impatti che potrebbero risultare rilevanti relativamente al consumo di risorse (suolo, acqua, energia), all’aumento del traffico, all’aumento della produzione di rifiuti, acque reflue e inquinamento (luminoso, acustico e atmosferico) e al paesaggio (non solo in relazione alle segnalazioni presenti e alla qualità del costruito ma anche in termini di influenza sullo skyline, percepito da particolari punti di vista) e quelli cumulativi che potrebbero influire in sinergia con tale intervento.
 - di chiarire alcuni aspetti della variante al piano poco chiari che potrebbero incidere in maniera piuttosto

significativa sul contesto ambientale (consumo di suolo in particolare derivante dalle numerose vie di comunicazione e dai parcheggi previsti, informazioni circa l'opera di presidio idraulico che elimina completamente ogni condizione di pericolosità e rischio idraulico per l'intera Maglia, previsioni di piano in relazione alla viabilità all'interno della maglia e le previsioni da PRG e altri piani di settore)

- di integrare le NTA del Piano con le misure di mitigazione contenute nelle tavole di Piano.
- alla luce della procedura di verifica di assoggettabilità espletata, che ha incluso la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale e che ha permesso di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, il Comune di Bari, in qualità di autorità procedente, ha avviato la redazione del rapporto ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto.

1. Esiti della consultazione

La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- con nota prot. Uff. n. 8971 del 23/9/2011, l'Ufficio VAS, nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della descrizione del piano e del Rapporto Ambientale Preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale (Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, Servizio Viabilità e Trasporti, Servizio Urbanistica ed Espropriazioni, Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari Arpa Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Bari, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici);
- con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 28 del 21/2/2013, il Comune di Bari, al fine di mettere a disposizione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, ha avviato la fase di consultazione rendendo noto il deposito della suddetta documentazione presso la Regione Puglia, Ufficio Valutazione Ambientale Strategica, e la Ripartizione urbanistica del Comune di Bari, le modalità e i termini di presentazione delle osservazioni;
- con nota prot. n. 64398 del 13/3/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3038 del 25/3/2013, il Comune di Bari informava i Soggetti Competenti in materia ambientale e per conoscenza questo Ufficio della pubblicazione della documentazione inerente il Piano in oggetto;
- con la pubblicazione sui siti web del Comune di Bari e dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente dei suddetti atti;

Si espone di seguito un sintetico elenco di coloro che hanno espresso un loro contributo durante tutte le fasi di consultazione previste dalla procedura di VAS:

- nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- l'Autorità di Bacino della Puglia,
- la Provincia di Bari - Servizio Urbanistica ed Espropriazioni
- la Provincia di Bari - Servizio Viabilità e Trasporti,
- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia,
- nella fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del Decreto:
- il Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità.

A tal proposito, si rileva che

- la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia ha riscontrato quanto richiesto in sede di verifica dopo l'invio da parte del comune di Bari delle particelle interessate e successivamente al provvedimento di assoggettamento a VAS, con nota prot. n.

19/1/2013, acquisita al prot. del Serv. Ecologia prot. n. 1197 del 13/2/2013, indicando che la stessa “ha verificato l’assenza di vincoli di competenza”, demandando all’Ente proponente “l’accertamento di vincoli paesaggistici di competenza statale”;

- nel Rapporto Ambientale (pag. 94-95) in merito alle questioni di pericolosità idraulica si fa riferimento ad “intese al tavolo istituzionale dell’Autorità di Bacino, in data 17/11/2010” e al successivo “parere preliminare favorevole sull’opera idraulica proposta (vasca di laminazione)” “risolutiva di messa in sicurezza sia della Maglia 21 che della sottostante Maglia 22”; tuttavia relativamente al Piano in oggetto le note della stessa Autorità, trasmesse durante la successiva fase di verifica di assoggettabilità alla VAS (prot. n. 9840 del 31/8/2011 e n. 11461 del 6/10/2011), dettavano indicazioni e approfondimenti. Con le integrazioni fornite con nota prot. n. 138248 del 11/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5851 del 14/6/2013, si è appreso che le stesse prescrizioni sono state successivamente recepite e valutate positivamente dalla stessa Autorità, che comunque, nella nota prot. n. 5695 del 24/4/2013, ha precisato che “le opere previste nel presente progetto mitigano la potenziale pericolosità idraulica correlata alla presenza della sola lama Sant’Anna. Gli effetti dovuti al transito delle piene, riferite ai tempi di ritorno di riferimento, lungo il percorso di lama Cutizza, sono del tutto estranei alla presente progettazione e vanno separatamente affrontati. A tal proposito si rammenta che questa Autorità, ha fatto richiesta, e codesta Amministrazione comunale si è fatta carico di fornire, i rilievi topografici georeferenziati, riferiti all’attuale configurazione geometrica dei luoghi e a quella futura che si verificherà quando le maglie 21 e 22 saranno realizzate. Non appena tali rilievi saranno resi disponibili, questa Autorità si riserva, entro breve tempo, di dare risposte affidabili ai quesiti posti”. Infine nella nota prot. n. 6657 del 15/5/2013, la stessa Autorità ribadisce “nulla osta ... in merito alla conclusione dei processi amministrativi relativi alla loro realizzazione” con riferimento alla sola Lama Sant’Anna.

PERTANTO, SI PRESCRIVE

- di riportare nel Rapporto Ambientale il percorso di approfondimento portato avanti dall’Amministrazione Comunale con l’AdB con riferimento alla pericolosità idraulica delle aree di lottizzazione del comparto Sant’Anna e di integrare le Norme di attuazione del Piano alla luce delle prescrizioni/indicazioni specificate dall’Autorità di Bacino,
- di ottenere la conclusiva espressione da parte dell’Autorità di Bacino in merito agli esiti degli approfondimenti richiesti relativamente alla lama Cutizza,
- di verificare se le opere di mitigazione della pericolosità idraulica, non oggetto del presente provvedimento, debbano essere sottoposte a specifiche valutazioni ambientali ai sensi del L.R. 11/2001, della LR 44/2012 e del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. In tal caso, SI PRESCRIVE di espletare le eventuali procedure anzidette prima del rilascio dei titoli abilitativi.

In ogni caso degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano (in particolare nelle Norme di Attuazione della Variante), o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l’organo competente all’approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall’art. 17 del Decreto.

2. Attività tecnico-istruttoria

L’attività tecnico-istruttoria è stata avviata:

1. sul Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21 del comune di Bari, costituita dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non Tecnica e dagli elaborati di piano trasmessi prot. n. 262706 del 19/11/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9954 del 29/11/2012, e integrati con nota prot. n. 35067 del 11/2/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1784 del 18/2/2013;
2. sugli esiti delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati;

3. sulle integrazioni trasmesse con nota prot. n. 35961 del 7/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5447 del 7/6/2013, e con nota prot. n. 138248 del 11/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5851 del 14/6/2013.

Valutazione del Piano Particolareggiato e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti del Piano Particolareggiato.

2.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano Particolareggiato

L'obiettivo principale di tale Piano Particolareggiato è "l'allineamento dei principi progettuali con i più aggiornati strumenti di pianificazione e di programmazione in ambito di pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare attenzione all'obiettivo di perseguire la sostenibilità dello sviluppo urbano" (Rapporto Ambientale, di seguito RA, pag. 13-14).

Il piano è infatti una nuova versione del Piano Particolareggiato già adottato con delibera di C.C. n. 331 del 14/12/1998 e n. 134 del 14/04/1999 e approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 113 del 15/07/2002; pertanto quello in oggetto di valutazione si configura più precisamente quale "Variante al Piano Particolareggiato vigente".

L'esigenza di una nuova redazione è sorta da "incontri avuti con gli Enti competenti", in cui è emerso che alcuni "elementi (corsi d'acqua secondari che contribuiscono alla formazione del "reticolo idrografico") non possono essere ignorati bensì vanno tenuti nella giusta considerazione" e "dato che il Piano Particolareggiato approvato non ne valutava la presenza, ne è scaturita la necessità di una rivisitazione." Questa versione ha inoltre considerato altri elementi - "come viabilità, caratteristiche insediative, interazione con preesistenze, morfologia del terreno, caratteristiche antisismiche delle tipologie, risparmio energetico, politiche agricole e di integrazione città-campagna" (DD. n. 314/2011).

Il Piano si configura quale strumento urbanistico di dettaglio di nuova urbanizzazione per l'attuazione della maglia n. 21 tipizzata dal PRG del comune di Bari "come zona territoriale omogenea di tipo C2, destinata a edilizia residenziale, definita e regolamentata come segue dall'art. 51 delle Norme Tecniche Attuative (cfr.: "Aggiornamento alla Variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 BURP n. 14 del 23/01/2009"):

- Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 1,00 per le aree di tipo C2
- Rc.: rapporto di copertura: max 50% della superficie lorda
- H.: altezza massima: ml. 15 per le aree di tipo C2
- Dc.: distanza dai confini: $H \times 0,5$ con un minimo di ml.5,00
- Df.: distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 = $(H1+H2) \times 0,5$, con un minimo di ml. 10;
- Ds.: distanza dal ciglio stradale: misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano:
 - a) per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00: ml. 5,00;
 - b) per strade di larghezza da ml. 7,00 a ml. 15,00: ml. 7,50;
 - c) per strade di larghezza superiore a ml. 15,00: ml. 10,00;
- Vc.: verde attrezzato condominiale: minimo il 25% della superficie del lotto
- P.: parcheggi: minimo 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione
- A.: autorimesse: minimo un posto macchina per alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione o frazioni di essi..

Lo stesso art. 51 delle N.T.A. inoltre prescrive che "gli interventi nelle zone C1 e C2 devono prevedere la realizzazione di edilizia residenziale pubblica nella complessiva quantità minima del 40% della volumetria totale assentita dal piano esecutivo, suddivisa per tipologie in relazione al fabbisogno." (RA, pag. 28-29)

In particolare quindi il Piano Particolareggiato in progetto svilupperà una volumetria pari a 866.249 mc

(di cui mc. 431.497 residenziale privata), suddivisa in 7 comparti, che prevedono tipologie edilizie diverse, così suddivise:

- 60% della volumetria esprimibile totale, destinata a edilizia privata, di cui:
 - 85% per edilizia residenziale;
 - 15% per edilizia non residenziale;

- 40% della volumetria esprimibile totale, destinata a edilizia pubblica, di cui:
 - 64 % per edilizia convenzionata;
 - 36 % per edilizia sovvenzionata.

Tale suddivisione è contemplata per ciascuno dei sette comparti di cui è composta la Maglia. In generale saranno insediati circa 8.662 abitanti.

Le scelte tipologiche previste sono edifici a torre, case a schiera, case in linea di varie dimensioni planimetriche e altezze. L'art. 51 delle NTA del PRG prescrive una altezza massima di 15 ml per le aree di tipo C2, nel piano in oggetto invece sono previste altezze variabili a seconda della tipologia che vanno dai 5 m della piastra del comparto A fino ai 19,75 m degli edifici a gradoni fronte mare e ai 33,25 m degli edifici a torre. Tale difformità si giustifica nel Rapporto Ambientale esclusivamente con la seguente precisazione "Il presente progetto di variante (così come previsto dall'art.5 delle NTA vigenti) prevede alcune deroghe, in particolare all'altezza massima dei fabbricati e alla distanza dei fabbricati dalla strada" (RA, pag. 29). In merito alle deroghe previste per la distanza dei fabbricati dalla strada il RA non fornisce sufficienti informazioni atte a verificare l'effettiva entità della deroga stessa.

L'Autorità procedente PERTANTO dovrà integrare il RA esplicitando l'effettiva entità di tali deroghe, evidenziando la coerenza delle stesse con gli obiettivi di sostenibilità presi in considerazione, nonché le eventuali misure che intenderà adottare in relazione alla mitigazione dei possibili impatti visivo-paesaggistici. Nell'ambito della Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii dovrà dare evidenza di tali deroghe e delle ragioni della scelta intrapresa in merito.

Saranno inoltre destinati:

1. 130.448 mq per aree a verde di quartiere a cui si sommano 107.072 mq per aree a verde di quartiere produttivo/multifunzionale ("aree coltivate e/o piantumate presenti nella Maglia, che saranno cedute al Comune per essere poi eventualmente da questo date in concessione a uno o più soggetti gestori che ne mantengano la destinazione agricola spingendola verso la costituzione di una rete di produzione/consumo "a ettaro zero", anche con la possibilità di integrare la funzione produttiva con spazi attrezzati per attività di tipo ricreativo o ludico-didattico").;
2. 45.623 mq per le aree scolastiche;
3. 25.978 mq per i parcheggi;
4. 29.021 mq per le attrezzature di interesse comune.

"Tutti i volumi edilizi esistenti all'interno del perimetro di Piano verranno demoliti, eccetto per quelli presenti all'interno delle aree a standards denominate "Verde di quartiere produttivo/multifunzionale" e i due edifici coincidenti con le segnalazioni architettoniche nn° 65 e 68 che saranno tutti ceduti al Comune all'atto della Convenzione.

Per quanto riguarda l'area già edificata del Comparto G (47.216 mq), si precisa che saranno consentiti tutti gli interventi conservazione del patrimonio edilizio esistente e di ampliamento fino alla saturazione dell'indice territoriale previsto." (RA pag. 21-25)

Il piano pertanto rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/6 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. In particolare si fa presente che "la costruzione di parcheggi e aree attrezzate a parcheggio a carattere permanente con posti superiori a 350" (punto B.3.c - allegato B della L.R. 11/2001) è assoggettata alla procedura di verifica

alla VIA, la cui competenza per la valutazione è della Amministrazione Comunale.

PERTANTO SI PRESCRIVE, nel caso, di espletare tale procedura prima del rilascio dei titoli abilitativi.

2.2. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

Il Rapporto Ambientale al capitolo 4, al fine di accertare la “coerenza con gli obiettivi di protezione ambientale” e le “conflittualità con le strategie di azione dei diversi strumenti di pianificazione e programmazione del territorio”, ha fatto riferimento alle normative e ai piani sovraordinati di seguito elencati:

- il Piano Urbano della Mobilità
- il DPP del PUG,
- il Piano strategico di Area Vasta,
- il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti,
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p),
- il Documento programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),
- il Documento Regionale di Assetto Generale - linee guida per la redazione dei Piani Urbanistici Esecutivi,
- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA),
- il Piano d'ambito territoriale ottimale risorse idriche (PdA),
- il Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.),
- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR),
- il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR),
- il Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA),
- il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) - Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia,
- il Documento Strategico Regionale 2007-2013,
- il Programma Operativo FESR 2007-2013,
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR),
- la Legge Regionale n. 31/2008 “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”,
- la Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”,
- la Legge Regionale n. 13/ 2008 “Norme per l'abitare sostenibile”,
- la Legge Regionale n. 12/2008 “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale”,
- la D.G.R. 20/03/2007, n. 316: “Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese”,
- la Legge Regionale n. 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico” e relativo regolamento attuativo (Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13),
- la Legge Regionale n. 3/2002 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”.

In generale non si rilevano incoerenze con tali atti.

In particolare si fa notare che in merito alla coerenza con gli obiettivi e le azioni del Piano Regionale dei Trasporti Piano Attuativo 2009-2013 (PRT), in ragione anche della adiacenza di uno degli interventi previsti (Realizzazione della Variante alla Tangenziale di Bari tra Sant'Anna e Torre Mare al Tipo B) alla maglia in oggetto, così come evidenziato nella DD. n. 314/2011, nel Rapporto Ambientale si specifica che la “collocazione urbanistica della Maglia 21 interagisce in modo positivo sia con l'attuale sistema dei trasporti pubblici della città di Bari sia con il sistema pianificato. Le principali caratteristiche dell'interazione della Maglia 21 con il sistema delle ferrovie, con il sistema degli autobus urbani ed

extraurbani e con il Biciplan elaborato dal Comune di Bari” (pag. 90) sono state analizzate, evidenziando la presenza dei collegamenti possibili. Inoltre lo studio nella Relazione viabilistica e trasportistica ha messo in evidenza le connessioni fra l’edificazione in oggetto e i sistemi di trasporto pubblico su gomma, nonché la previsione di piste ciclabili all’interno della maglia.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, con indicazioni più dettagliate volte a favorire la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) all’interno dell’area, come peraltro in parte indicate nella stessa Relazione viabilistica e trasportistica (in merito ad es. agli attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, rent a bike) che permettano i collegamenti da e verso la prevista stazione ferroviaria, le fermate degli autobus urbani ed extraurbani e le attrezzature di interesse comune.

L’Autorità procedente, nell’ambito delle attività di pianificazione e programmazione dell’Amministrazione comunale e di opportuni accordi da stipulare tra la stessa ed altri soggetti pubblici o privati, dovrà inoltre adottare opportune misure volte a incrementare i sistemi di trasporto pubblico locale per gli spostamenti sistematici da e verso il centro urbano, le aree scolastiche e sportive e la stazione ferroviaria (es. potenziamento/attivazione di linee di autobus/navette, creazione percorsi ciclabili protetti, rent a bike, ecc.),, come inoltre indicato nelle NTA del Piano in oggetto.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di riportare tali misure/buone pratiche nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall’art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, definendo il più possibile le modalità e le tempistiche con cui verranno messe in atto da parte dell’Amministrazione comunale.

2.3. Analisi del contesto ambientale

La Maglia interessata dal presente Progetto di Variante é collocata all’estremità sud-orientale del territorio comunale di Bari ed é compresa tra l’attuale direttrice per Brindisi (S.S. n. 16 “Adriatica”) e quella che, secondo le previsioni di PRG, sul prolungamento di via Caldarola, si sviluppa lungo il confine sud fino a raggiungere la strada provinciale per Triggiano (direttrice per San Giorgio). (RA pag. 28)

La superficie complessiva dell’area è pari a 926.459 mq, di cui 47.216 mq già edificati e 12.994 mq interessati da viabilità esistente.

L’area della maglia “ha forma allungata nella direzione est-ovest (poco più di 2 km) e profondità variabile (160 - 450 m). L’andamento orografico del suolo evidenzia il carattere sostanzialmente pianeggiante dell’intera area, assimilabile nella sua interezza ad un piano leggermente inclinato secondo la direzione SONE, dall’entroterra verso la linea di costa.” (RA pag. 15)

“Le coltivazioni agricole, l’utilizzo dei manufatti presenti non sono sufficienti per presidiare un’area oggi marginale, combattere il degrado e consentire la valorizzazione degli elementi di naturalità esistenti.” (RA pag. 8)

Si riportano di seguito i tratti principali dell’analisi, evidenziando per ogni componente e tematica le problematiche maggiormente rilevanti dal punto di vista ambientale, estratte dal capitolo 3 “Quadro conoscitivo” del Rapporto Ambientale, dal Rapporto sullo stato dell’ambiente redatto dal Comune di Bari (ed. 2006) e anche sulla base di quanto già evidenziato nella DD. n. 314 del 27/12/2011.

Aria

- “presenza di sorgenti inquinanti lineari (strade di collegamento) e del depuratore esistente in prossimità del Comparto A” (RA pag. 26)

- il Comune di Bari è classificato come zona C, ovvero zona ove si presentano situazioni di inquinamento dovuto a “traffico e attività produttive” (“comuni nei quali oltre a emissioni di traffico autoveicolare, si rileva la presenza di insediamenti produttivi rilevanti”); tuttavia la centralina ARPA più vicina, “Japigia” non ha registrato superamenti per il PM10 nell’anno 2012 (fonte dati ARPA 2012);

Rumore

- il Comune di Bari è individuato dalla DGR 1332/2012 quale “agglomerato urbano con più di 250.000 abitanti” e attualmente l'ARPA sta redigendo la relativa mappatura acustica strategica (art. 3 comma 1/a del D. Lgs. 194/2005); inoltre si rileva l'“assenza di centraline fisse di monitoraggio del rumore nel territorio comunale. Sono state realizzate delle campagne di monitoraggio ma non sono disponibili i risultati” (RA pag. 83);
- presenza di fonti di rumore rilevanti di tipo lineare legate alla esistenza della tangenziale, che tuttavia verrà delocalizzata, secondo le previsioni programmatiche di tipo infrastrutturale a medio-lungo termine (“la delocalizzazione della linea ferroviaria costiera e la realizzazione del “collo d'oca”, l'arretramento della viabilità tangenziale SS 16 a partire dall'incrocio con la SS 100, lo spostamento della viabilità lungomare dalla linea di costa al tracciato liberato dalla ferrovia adriatica, il completamento della rete viaria urbana” - RA pag. 12);

Naturalità

- l'uso del suolo si articola nelle seguenti classi “elencate in ordine crescente di importanza per la naturalità (...):
 - colture ortive
 - seminativi
 - insediamenti produttivi agricoli
 - vigneti
 - uliveti
 - boschi di conifere
 - mandorleti e altre colture arboree
 - insediamenti abbandonati
 - aree a pascolo naturale e praterie
- (...) nell'ambito delle “aree a pascolo naturale e praterie” si sono considerati anche gli incolti” (RA pag. 48).

Le categorie di uso del suolo (...) sono quasi equamente suddivise tra “uliveti” e “aree a pascolo naturale e praterie” (...), la cui somma interessa circa l'85% della superficie”. (RA pag. 52).

“Quest'ultima categoria (...) è rappresentata prevalentemente da terreni in passato coltivati a seminativo e oggi abbandonati e utilizzati occasionalmente come pascolo (...) e/o come discariche abusive di inerti” (RA pag. 56).

- Si fa presente una “diffusa presenza di attività colturali e agricole, e in particolare la presenza di ampie aree a oliveto e frutteto” (RA pag. 15) di cui si segnala tuttavia una tendenza all'“abbandono delle terre all'uso produttivo” (RA pag. 34). “Per quanto riguarda le poche superfici a seminativo, tutte non irrigue, gli appezzamenti variano da poche centinaia di metri quadrati ad oltre un ettaro.” (RA pag. 56)
- “La maggioranza degli uliveti sono rappresentati vecchi impianti, anche questi in alcuni casi abbandonati, mentre solo pochi appezzamenti sono coltivati in modo intensivo in file regolari e irrigati con apposito impianto di irrigazione. Non sono presenti ulivi monumentali e pertanto non si ricade negli adempimenti previsti dalla Legge di Tutela e Valorizzazione del paesaggio degli Ulivi Monumentali n. 14 del 04-06-2007, mentre si fa riferimento alla legge 14 febbraio 1951, n. 144 concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo”. (integrazioni al RA pag. 10)
- in generale dal punto di vista floristico, si segnalano:
- “molte specie di maggiore interesse conservazionistico, (...) generalmente rilevabili presso elementi di naturalità quali muretti a secco, trulli, fasce e gruppi arboreo-arbustivi. (...)
- “molte specie, prevalentemente arboree, legate alla tradizione agricola (...), non più oggetto di interventi produttivi nelle aree abbandonate.
- Adiacenti ai muretti a secco ed ai trulli sono presenti macchie e siepi di particolare importanza per la

conservazioni di nuclei di naturalità dell'area (...).

- un piccolo bosco degradato di conifere (*Pinus halepensis*, *Pinus domestica*, *Cupressus arizonica*). (RA pag. 41)

In particolare quali "elementi puntiformi di naturalità" "sono stati censiti 14 carrubi (...), 5.700 metri circa di muretti a secco, di cui alcuni di particolare imponenza e ben conservati, ma la maggioranza in precarie condizioni manutentive, (...) e 600 metri circa di fasce boscate, lungo le sponde della lama al limite orientale dell'area, a cui sono stati aggiunti il bosco di conifere di circa 1 ettaro (...) e il verde di pertinenza di due casolari (...) costituito prevalentemente da alberi ornamentali (*Pino d'Aleppo* e *Pino domestico*) e alberi da frutto." (RA pag. 58)

- in generale dal punto di vista faunistico, si segnala la presenza di alcune specie di particolare interesse, appartenenti alla classe degli Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi, di cui alcune presenti nell'allegato VI della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

- adiacente è presente un'area inserita nell'elenco generale delle Aree Naturali Protette di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 19/97 "A6 - Lama San Giorgio - Triggiano", individuata come al fine dell'istituzione di un'area protetta regionale;

Acqua

- l'area oggetto di intervento rientra in parte nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- "nel territorio della Maglia 21 sono ben note le condizioni di estrema criticità delle acque di falda sia per effetto delle azioni di richiamo di acqua salata verso la fascia continentale sia per le mutate attività di conduzione agricola con colture idroesigenti di tipo ortivo, in sostituzione di specie arboree ad uliveto e mandorleto." (RA pag. 34)

- si segnalano "prelievi ove ancora esistenti di acque salmastre" (RA pag. 35)

- presenza di "talune vetuste costruzioni od aggregati isolati, privi delle strutture di collettamento fognario" (RA pag. 36)

- elevati consumi giornalieri di acqua per uso domestico a livello comunale (fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - Comune di Bari - ed. 2006);

- attuale sottodimensionamento degli impianti di smaltimento dei reflui urbani: il comune di Bari convoglia i suddetti reflui agli impianti di depurazione Bari ovest e Bari est, con una potenzialità rispettivamente di 242.000 AE ed di 500.000 AE a fronte di un carico generato pari a 252.105 AE e 569.289 AE (fonte PTA). Per questo motivo nello stesso piano sono previsti per gli stessi impianti interventi di adeguamento e ampliamento. Con Delibera del Consiglio direttivo dell'AIP n. 5 del 18/3/2013 è stata adottata la nuova programmazione investimenti 2013-2018 che autorizza il potenziamento degli impianti di depurazione Bari OVEST e Bari EST e prende atto della loro "conclusione realizzativa nell'anno 2017";

Suolo

- l'area risulta in parte coltivata, in parte abbandonata e utilizzata come discarica abusiva (RA, pag. 8),

- "esistenza di numerose cave, ormai dismesse, utilizzate già a partire dall'inizio del '900 e successivamente, nell'immediato dopo guerra, quali cave di prestito di materiale arenaceo (tufina) o blocchi calcarenitici per l'edilizia, che generano locali "variabilità" e disconformità morfologiche anche significative. Di tali attività restano ampie testimonianze visualizzate da larghi squarci nel terreno che hanno creato notevoli depressioni rispetto alle quote originarie nelle configurazioni delle superfici esposte" (RA pag. 32). Ad oggi esse sono "generalmente coltivate per colture orticole (...) o abbandonate" (RA pag. 52).

- presenza di impluvi che tagliano trasversalmente l'area:

1. la "Lama Cutizza che raccoglie le acque di un ampio bacino imbrifero compreso tra Triggiano, Capurso e Cellammare il cui alveo defluisce in direzione NNE-SSO, con una configurazione parallela al

decorso dell'alveo attuale della più imponente e significativa Lama San Giorgio (...)

2. la cosiddetta Lama Sant'Anna. Trattasi di un impluvio fossile che assume una configurazione appena accennata nell'area di attraversamento del Comparto della Maglia 21. Tale alveo naturale viene riportato sulla Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB per il PPTR Puglia" (RA pag. 31)

3. presenza di "aree classificate a pericolosità idraulica (...) distribuite lungo le due incisioni di Lama S. Anna, Lama Cutizza ed altri reticoli endoreici prossimi all'abitato di Mungivacca. Tra le aree perimetrate a rischio idrogeologico risultano presenti criticità di esondazione di livello alto, medio e basso con tempi di ritorno rispettivamente di 30 - 200 - 500 anni." (RA pag. 36)

Rifiuti

- consistente produzione dei rifiuti urbani, (circa 560 kg procapite/anno - dati 2012 - fonte www.rifiutiebonifica.puglia.it) con una percentuale del 21% di raccolta differenziata, lievemente in aumento rispetto al 2011;

Mobilità

- in riferimento al contesto cittadino:

- "Parco veicolare obsoleto;

- Scarso utilizzo del trasporto collettivo anche se in forte aumento per effetto dell'introduzione del park and ride;

- Basso numero di stazioni ferroviarie;

- Basso indice di occupazione delle auto;

- Mancanza di integrazione dei sistemi di trasporto pubblico" (RA pag. 83)

- consistente traffico veicolare rinveniente anche dall'elevato numero di veicoli in entrata e uscita dalla città e circolanti all'interno del perimetro cittadino (fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - Comune di Bari - ed. 2006)

- "L'istituzione in alcuni punti strategici della città di aree "park and ride" ha in qualche misura decongestionato il traffico del centro città anche se talvolta lo ha congestionato in alcune zone periferiche" (RA pag. 82)

Energia

- "crescita della produzione da energie rinnovabili (...) a livello regionale con una concentrazione di impianti produttivi, senza alcun rallentamento nell'uso di fonti fossili con una straordinaria crescita (38%), dei combustibili solidi" (RA pag. 84)

- elevati consumi energetici nel contesto cittadino (fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - Comune di Bari - ed. 2006);

- scarsa diffusione delle fonti rinnovabili a livello cittadino (fonte: Rapporto sullo stato dell'ambiente - Comune di Bari - ed. 2006);

Beni culturali e paesaggio

- presenza di elementi del paesaggio, quali macchie, filari e siepi, uliveti, piccoli boschi, muretti a secco;

- presenza di due immobili "oggetto di "segnalazione architettonica" così come attualmente riportati con i numeri SA65 e SA68: si tratta della Torre di Fronzo e del casale indicato nella CTR col toponimo di S. Maria. Si tratta di manufatti di non elevata qualità architettonica, ma certamente rilevanti come testimonianza della storia e del paesaggio rurale che caratterizza il contesto di intervento" (RA pag. 77)

In riferimento alle richieste di approfondimento sollevate in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS, si rappresenta che in merito alla presenza di discariche abusive, per cui si invitava a "verificare, in sinergia con le forze di Polizia Municipale, la consistenza e l'eventuale potenziale contaminazione del suolo" né nel Rapporto Ambientale, né nelle NTA vengono date ulteriori indicazioni circa quanto

rappresentato in sede di Rapporto preliminare.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato, disposizioni relative alla verifica preventiva della possibile contaminazione dei suoli interessati dalle stesse e, nel caso, l'adozione delle procedure di cui agli artt. 242 e 245 del D. L. 152/06. In ogni caso si garantisca, nella fase di cantiere, la corretta gestione dei materiali ivi presenti.

In merito alla presenza del depuratore Bari Est, quale fonte odorigena, in prossimità del Comparto A, nel Rapporto si dichiara che sono previste masse boschive lineari "finalizzate a mitigare la presenza di sorgenti inquinanti lineari (strade di collegamento) e del depuratore esistente" (RA pag. 26); tuttavia non viene approfondita l'efficacia di tale misura di mitigazione con riferimento all'effettiva riduzione degli impatti.

Inoltre si dichiara che "il progetto del depuratore è stato redatto tenendo conto del Piano Regionale di Tutela delle Acque del 2009 che prevede un numero di abitanti equivalenti che tiene conto delle maglie di espansione 20/21/22" (RA pag. 96). Tuttavia tale ultima affermazione non concorda con quanto esposto nel PTA all'allegato 4.1 "Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani", in cui si evidenzia che il calcolo degli abitanti equivalenti è stato effettuato tenendo conto della popolazione di cui al censimento ISTAT 2001.

L'Autorità procedente, nell'ambito di opportuni accordi da stipulare tra la stessa ed altri soggetti pubblici o privati, dovrà quindi adottare opportune misure volte al monitoraggio e al controllo delle ricadute in termini di impatti odorigeni (anche mediante specifiche campagne di misurazione) e dell'efficienza depurativa di tale impianto di trattamento dei reflui e consultando l'Ente gestore dello stesso per verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di riportare tali misure/buone pratiche nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, definendo il più possibile le modalità e le tempistiche con cui verranno messe in atto da parte dell'Amministrazione comunale.

L'analisi non si sofferma sulla probabile evoluzione dell'area che si avrebbe senza l'attuazione del Piano Particolareggiato come richiesto al punto b) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, tuttavia in più punti la trattazione richiama i principi ispiratori di tale Variante, che mirerebbero ad una migliore integrazione delle componenti ambientali (reticolo idrografico, viabilità, caratteristiche insediative, interazione con preesistenze, morfologia del terreno, caratteristiche antisismiche delle tipologie, risparmio energetico, politiche agricole e di integrazione città-campagna) nella pianificazione attuale rispetto alla primitiva versione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali il primo piano prevedrebbe 913.465 mc, 37,80 ml di altezza massima e 9134 abitanti mentre il secondo 866.249 mc, 33,25 ml di altezza massima e 8662 abitanti (comunque in deroga rispetto alle previsioni del vigente PRG). Inoltre "rispetto al vigente P.P., a parità di incremento degli standard previsti rispetto ai minimi di legge, la variante si caratterizza per l'introduzione di una specifica e aggiuntiva tipologia di verde di quartiere, definito come "verde di quartiere produttivo multifunzionale": si tratta della valorizzazione delle cospicue aree coltivate e/o piantumate presenti nella Maglia, che saranno cedute al Comune di Bari per essere poi da quest'ultimo date in concessione a uno o più soggetti gestori che ne mantengano la destinazione agricola spingendola verso la costituzione di una rete di produzione/consumo "a ettaro zero", anche con la possibilità di integrare la funzione produttiva con spazi attrezzati per attività commerciali (vendita diretta dei prodotti) o di tipo ricreativo e ludico-didattico, comunque compatibili con la primaria funzione produttiva e che lascino sostanzialmente inalterata la permeabilità del suolo." (RA pag. 25)

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si dovrà dare evidenza delle ragioni della scelta intrapresa tenendo conto anche della probabile evoluzione dell'area che si avrebbe senza la realizzazione del Piano.

L'Autorità procedente, nell'ambito di opportuni accordi da stipulare tra la stessa ed altri soggetti pubblici o privati, dovrà adottare opportune misure volte all'incentivazione di tali usi produttivi e sociali (es.

agricoltura di qualità, biologica, commercializzazione dei prodotti agricoli in loco, marchio di quartiere, attività ludico-didattiche, ecc.), come inoltre indicato nelle NTA del Piano in oggetto.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di riportare tali misure/buone pratiche nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, definendo il più possibile le modalità e le tempistiche con cui verranno messe in atto da parte dell'Amministrazione comunale.

2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità da assumere come riferimento, di cui al punto e) dell'All. IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati dedotti dai principali documenti di indirizzo regionale, nazionale e comunitario in materia di protezione ambientale e sono esposti a pag. 5 del RA:

- Uso sostenibile delle risorse rinnovabili e non
- Tutela della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo.
- Creazione di un sistema infrastrutturale ben integrato con la realtà locale e sovralocale.
- Strutturazione di una rete ecologica sovracomunale a tutela della biodiversità e degli equilibri tra aree urbanizzate e non.
- Tutela della salute e sicurezza pubbliche
- Contenimento della pressione antropica e del consumo di suolo.
- Miglioramento degli assetti urbani, attraverso un'equilibrata definizione degli usi del suolo.
- Miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso l'integrazione tra il sistema del verde e quello del costruito.
- Valorizzazione delle risorse storiche e culturali.
- Sfruttamento della risorsa rifiuti per la produzione di energia ed il riuso di materiali riciclabili

Il piano ha di conseguenza assunto i seguenti indirizzi progettuali:

- tutela e valorizzazione delle risorse naturali,
- connessione tra città consolidata e nuova espansione,
- integrazione delle reti di mobilità veicolare e ciclabile,
- caratterizzazione degli spazi pubblici
- efficacia dei servizi collettivi,
- integrazione tra paesaggio urbano e paesaggio naturale,
- efficienza/sufficienza energetica e ambientale, buona qualità della vita.

e i seguenti obiettivi specifici:

1. "l'allineamento dei principi progettuali con i più aggiornati strumenti di pianificazione e di programmazione in ambito di pianificazione territoriale e urbanistica,
2. perseguire la sostenibilità dello sviluppo urbano,
3. tutelare e valorizzare le risorse naturali con integrazioni tra futuro edificato e paesaggio rurale,
4. potenziare la rete di mobilità interna, privilegiando le forme meno impattanti e quella di connessione con la città consolidata,
5. evitare ogni possibile discontinuità (naturale, infrastrutturale, urbana e degli spazi pubblici, nel tempo)"

In particolare si ritiene opportuno sottolineare che l'aspetto relativo alla riduzione del consumo di suolo riveste un ruolo quanto mai attuale, tanto da esigere sia in sede europea (Proposta di direttiva per la protezione del suolo COM(2006)232) che nazionale (Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo approvato in Consiglio dei Ministri) una disciplina specifica. A tal proposito si richiama anche il rapporto della Commissione Europea DG Ambiente - "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" (2011), che in sintesi raccomanda un approccio a tre livelli:

- limitare l'impermeabilizzazione del suolo cioè impedire la conversione di aree verdi e la conseguente impermeabilizzazione del loro strato superficiale o di parte di esso; rientrano in tale concetto le attività di

riutilizzo di aree già edificate, ad esempio siti dismessi;

- laddove si è verificata un'impermeabilizzazione, adottare misure di mitigazione tese a mantenere alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull'ambiente e il benessere umano; tali misure comprendono, se del caso, l'impiego di opportuni materiali permeabili al posto del cemento o dell'asfalto, il sostegno all' "infrastruttura verde" e un ricorso sempre maggiore a sistemi naturali di raccolta delle acque;

- qualora le misure di mitigazione adottate in loco siano ritenute insufficienti, si prendano in considerazione misure di compensazione, ricordando tuttavia che è impossibile compensare completamente gli effetti dell'impermeabilizzazione. L'obiettivo è stato piuttosto quello di sostenere o ripristinare la capacità generale dei suoli di una determinata zona affinché possano assolvere le loro funzioni o quanto meno gran parte di esse.

In ambito regionale e provinciale tale aspetto è evidenziato anche in sede di redazione degli atti pianificazione e programmazione territoriale (PPTR, PTCP, DRAG).

Per quanto riguarda l'aspetto relativo alla cd. agricoltura periurbana e al consumo di suolo agricolo si richiama inoltre quanto espresso dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), organo consultivo dell'Unione Europea (Parere sul L'agricoltura periurbana, Bruxelles, 16 settembre 2004, NAT/204), che, "ricorda che le funzioni ambientali, sociali ed economiche che vengono svolte, tra l'altro, dagli spazi agricoli assumono, nelle zone periurbane, una rilevanza maggiore che nel resto del territorio. In queste zone, il suolo a destinazione agricola agisce da polmone verde delle grandi città; queste aree rappresentano un elemento fondamentale dell'assetto territoriale in quanto impediscono la crescita sfrenata delle città, creano un paesaggio e rendono l'ambiente urbano a misura d'uomo".

Il CESE definisce quindi l'"agricoltura periurbana", che sebbene sia caratterizzata da "precarità territoriale, ambientale, sociale, e il fatto di essere situati alla periferia degli agglomerati urbani," d'altro canto presenta "opportunità offerte dalla vicinanza di un mercato di consumo, la crescente sensibilità dei consumatori per aspetti come la qualità e la sicurezza alimentare, la domanda da parte della società di nuove attività (tempo libero, formazione, istruzione in campo ambientale, turismo ecologico, ecc.)."

Nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii si dovranno illustrare come tali considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante al Piano Particolareggiato.

2.5. Analisi degli effetti ambientali

Nel capitolo 6 del Rapporto Ambientale è riportata una matrice degli impatti che attribuisce ad ognuno il segno e l'intensità. L'analisi riportata fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi del Piano raggruppati per componenti ambientali. Tuttavia tale matrice, sebbene faccia riferimento a precisi indicatori, rimane meramente qualitativa. In sintesi si evidenziano impatti lievemente negativi solo a carico dei consumi di energia per trasporti e gestione dell'edificato e incremento dell'inquinamento atmosferico.

Si ritiene tuttavia di considerare ad integrazione ulteriori possibili impatti, comunque derivanti dall'attuazione del Piano su tale area, anche a prescindere dai progetti architettonici che verranno realizzati, che potrebbero essere riconducibili, per le diverse tematiche, a:

Clima

- Variazione microclimatica dovuta alla rimozione della copertura vegetale esistente.

Tale impatto interesserà circa 39 ha di superficie agricola, di cui 6 ha coperti da uliveti (integrazioni al RA del 5/6/2013).

Acqua

- interferenza con l'idrografia superficiale;

Relativamente a tali interferenze si richiama quanto detto al punto 1 "Esiti della consultazione".

Suolo

- sottrazione di suolo agricolo per circa 39 ha.
- Impermeabilizzazione di suolo dovuto all'edificato, alla viabilità ed ai parcheggi.

Tali impatti, anche derivanti dalle numerose vie di comunicazione e dai parcheggi previsti (circa 4.300 mq in più di quanto stabilito dal DM 1444/68) - che raggiungono complessivamente circa 21 ha (rif. Rapporto preliminare), sono ritenuti importanti, tuttavia si precisa che la categoria indicata "aree a pascolo naturale e praterie", che rappresenta la maggior parte delle aree interessate dalla nuova trasformazione, "è rappresentata prevalentemente da terreni in passato coltivati a seminativo e oggi abbandonati e utilizzati occasionalmente come pascolo e/o come discariche abusive di inerti." (RA pag. 104).

Inoltre la nuova disposizione proposta dalla variante al Piano Particolareggiato imponendo una percentuale pari al 45% e auspica "la salvaguardia di importanti elementi di naturalità e di ampi spazi verdi, che permettono all'area di mantenere una discreta funzione ecologica a favore di specie faunistiche e floristiche" (RA pag. 105).

In merito al prolungamento di via Caldarola fino a raggiungere la strada provinciale per Triggiano, nel Rapporto Ambientale si ribadisce che "lo steso è stato riportato all'interno della maglia prevedendo la realizzazione di una rotatoria collocata subito dopo l'attuale cavalcavia.", ipotizzando una viabilità di quartiere di sezione 18 m lungo tutto il confine della maglia. Nella Relazione viabilistica e trasportistica (elaborato R06) si ribadisce quanto già espresso in sede di verifica: "Tale scelta, oltre a costituire una notevole economia, non preclude, ove la P.A. lo ritenesse opportuno, la possibilità di prolungare la viabilità di quartiere fino a raggiungere la strada per Triggiano ed attuare quindi le previsioni di PRG". Tuttavia tale ipotesi, qualora si attuasse, comporterebbe tra l'altro un inutile consumo di suolo, atteso che la stessa connessione sarebbe assicurata dalla viabilità interna.

L'Autorità procedente PERTANTO nell'ambito della Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii dovrà dare evidenza delle ragioni della scelta intrapresa in merito a tale viabilità specificando le condizioni (in termini di riduzione degli impatti ambientali) a cui dovrà attenersi la stessa Autorità nel caso in cui vorrà realizzare la prevista strada di PRG.

Natura e biodiversità

- perdita di biodiversità;
- impedimento a larga scala alle possibili interconnessioni fra le situazioni agricole e naturali presenti nell'ambito in oggetto, derivanti dall'occupazione di suolo agricolo;
- interferenza con gli elementi di vegetazione presenti nelle aree agricole.
- sottrazione di una porzione di ambiente coltivato potenzialmente importante da punto di vista trofico e riproduttivo per le specie selvatiche presenti nell'ambito d'intervento.

Tali impatti derivano principalmente dal consumo di suolo agricolo, infatti sebbene sia da un lato "evidente il limitato valore naturalistico dell'area, tipico di aree periurbane in elevato stato di degrado" dall'altro si sottolinea che "per quanto riguarda l'importanza ecologica di questi elementi di naturalità, seppur di limitata superficie e, spesso in precario stato di conservazione, ne è ipotizzabile una funzione di zone di rifugio per la fauna, in particolare rettili e piccoli mammiferi e, con riferimento ai trulli, alle siepi e alle alberature, anche per l'avifauna, potenzialmente importanti per la sussistenza delle popolazioni di queste specie, fasce e/o nuclei di connessione." (RA pag. 58). A tal proposito nel Rapporto Ambientale si suggerisce "una progettazione degli spazi verdi pubblici e condominiali che ne valorizzi le caratteristiche favorendo al contempo le connessioni ecologiche tra le aree limitrofe (...) A questo scopo, (...) le funzioni che il verde di nuova realizzazione dovrà assumere dovrà essere, oltre che quella sociale, fondamentale in ambito urbano, quella di mantenere e potenziare la funzionalità ecologica dell'intera lottizzazione tramite adeguati interventi sul verde che potranno permettere di espandere sia i nodi sia i corridoi ecologici, anche in continuità con il paesaggio agricolo e sub naturale circostante.

Questo potrà essere realizzato, oltre che con una adeguata progettazione, anche utilizzando specie arboree e arbustive autoctone, tipiche della zona” (RA pag. 101).

Per quanto riguarda la presenza degli ulivi, si precisa che gli stessi non sono monumentali e che in merito all’interferenza con gli stessi “Gli edifici che insistono sulle aree ad uliveto sono pari a 2.85 ha (...) le infrastrutture su uliveto sono pari a 3.24 ha” (integrazioni al RA pag. 10)

Beni culturali e Paesaggio

- perdita del paesaggio agricolo;
- interferenza con i beni storici e gli elementi del paesaggio presenti (macchie, filari e siepi, uliveti, piccoli boschi, muretti a secco);
- impatto visivo dovuto all’inserimento di nuovi volumi edilizi nell’ambito periurbano e in particolare di alcune tipologie edilizie previste di notevole altezza (torri);
- incremento dell’inquinamento luminoso derivante dai nuovi insediamenti.

Relativamente agli impatti sui beni storici individuati, “si prevede la destinazione ad attrezzatura di interesse collettivo, previo restauro e riqualificazione. Le loro pertinenze sono state considerate inedificabili e il progetto di variante ne fa fulcri della organizzazione del sistema centrale degli spazi aperti e dei servizi collettivi. Il sistema dei muretti a secco e dei piccoli manufatti in pietra a secco risulta elemento di interesse dal punto di vista della caratterizzazione rurale dell’area e pertanto oggetto di attenzione e salvaguardia.”

L’analisi dell’impatto visivo non è stata effettuata, sebbene richiesto quale approfondimento in sede di verifica di assoggettabilità a VAS facendo riferimento alla visibilità dalle strade di accesso alla città, dal lungomare e da punti di pregio. Si sottolinea a tal proposito che alcune parti edificate (torri, edifici in linea e edifici a corte) avranno un’altezza ed un ingombro plani-volumetrico importanti che potrebbero interferire visivamente con il contesto agricolo periurbano e con la proposta aree protetta limitrofa. A tal proposito si ritiene che le volumetrie di progetto potrebbero essere parzialmente contenute e schermate con barriere verdi in corrispondenza delle principali visuali posizionate lungo i tracciati viari più importanti e i punti a maggiore fruizione visiva anche dalla proposta area protetta.

Relativamente a tali interferenze si richiama quanto esposto precedentemente al punto 2.1.

Inoltre agli impatti prima esposti si aggiungono quelli legati alla gestione delle aree residenziali previste. Infatti, occorre considerare che

1. la localizzazione piuttosto lontana dai contesti consolidati incide indirettamente sulla gestione urbana (trasporti, raccolta rifiuti, manutenzione urbana, ecc.).
2. nella stessa zona sono presenti, in varie fasi di avanzamento, altri piani attuativi che prevedono nuovi insediamenti residenziali e terziari, previsti dal PRG, e che potrebbero influire sull’ambito interessato dalla Variante in sinergia con tale intervento.

Riassumendo, si evidenziano quindi ulteriori impatti a carico delle seguenti componenti:

Aria

- incremento dell’inquinamento atmosferico derivante dall’aumento del traffico veicolare dei nuovi residenti e dagli impianti di climatizzazione dei nuovi volumi edilizi;
- incremento dell’inquinamento luminoso dovuto alla nuova trasformazione;

Acqua

- aumento dei consumi di acqua dovuto all’insediamento dei nuovi residenti;
- aumento della produzione di acque reflue dovuto all’insediamento dei nuovi residenti.

Per quanto attiene alle acque reflue derivanti dai fabbricati in progetto si richiama quanto sopra riportato al par. 2.3 del presente provvedimento.

Energia

- incremento dei consumi energetici dovuto all'insediamento dei nuovi residenti;

Rifiuti

- incremento della produzione di rifiuti dovuto all'insediamento dei nuovi residenti;

Clima acustico

- incremento dell'inquinamento acustico derivante dall'aumento del traffico veicolare dei nuovi residenti;

Non è presente una valutazione previsionale del clima acustico, in particolare per gli interventi adiacenti alle strade di scorrimento.

Mobilità e trasporti

- incremento del traffico veicolare;

Fase di cantiere

A tali impatti vanno aggiunti gli impatti, sebbene a breve termine, derivanti dalla fase di cantiere e relativi alle emissioni in atmosfera, produzione di polveri, inquinamento acustico, scavi, eventuali interferenze con le acque superficiali e sotterranee, consumi idrici ed energetici, produzione di rifiuti. Tali impatti si ritengono mitigabili attraverso opportuni accorgimenti in fase esecutiva.

Impatti cumulativi

Relativamente alla valutazione degli impatti cumulativi, dovuti alla presenza nell'ambito urbano e periurbano, in varie fasi di avanzamento, di nuovi insediamenti residenziali e terziari, che porteranno ad un aumento del carico urbanistico in aggiunta a quello della Variante in esame, si rileva che non sono stati forniti dati utili alla valutazione dell'entità di tale carico. Tuttavia dalle diverse rappresentazioni cartografiche presentate nel Rapporto Ambientale emerge un rilevante intervento di nuova edificazione (maglia 22 zona S. Anna), in cui si prevede di insediare circa 12.000 abitanti, che (...) comporta ovviamente un richiamo di flussi di mobilità che contribuiscono a creare un addendum alla componente rumore (...) ma anche al deterioramento del comparto aria ovvero più in generale al peggioramento qualitativo del sistema ambientale.

2.6. Misure di mitigazione

A pagina 100 del RA sono presenti le "mitigazioni", che "affidano alla qualità della progettazione dell'ambiente costruito e delle sistemazioni esterne il superamento delle criticità rilevate". Di seguito sono elencate raggruppate per componenti:

ENERGIA - AMBIENTE EDIFICATO

- incrementare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per gli edifici e gli spazi comuni, utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo - progetto unitario dei sottoservizi

RISORSE NATURALI

- politiche integrate per un ciclo sostenibile della gestione delle risorse idriche - fitodepurazione a circuito sommerso - rain garden - sistemi naturali sostenibili per acque di dilavamento SUDS -
- realizzazione orti a servizio della residenza
- predisposizione di soluzioni drenanti per i parterre
- salvaguardia della naturalità
- integrare il verde preesistente nel sistema delle sistemazioni esterne

QUALITÀ AMBIENTE LOCALE

- miglioramento del paesaggio urbano

- progettazione dello spazio pubblico secondo i principi del comfort urbano - linee guida per la redazione dei PUE - dell'accessibilità, dell fruibilità
- aumento della qualità ambientale degli edifici - utilizzo di strategie passive per il comfort ambientale -
- rumore inquinamento acustico
- Svolgere politiche volte a disincentivare il traffico privato e creare alternative nella mobilità lenta, ciclopedonale.
- predisporre postazioni per la ricarica standard di mezzi elettrici
- rifiuti
- promuovere la raccolta differenziata ed il compostaggio

A queste si aggiungono ulteriori indicazioni contenute nel paragrafo "Conclusioni" del Rapporto Ambientale, integrato successivamente. Quest'ultime riguardano in sintesi la bioedilizia, il miglioramento della performance ambientale del comparto nel settore idrico, la salvaguardia delle aree a verde, l'integrazione tra spazio urbano e spazio agricolo.

Ciò nonostante, tali mitigazioni e le ulteriori indicazioni delle "Conclusioni" trovano solo in parte corrispondenza con quanto presente nelle NTA, in cui sebbene siano riportate numerose indicazioni rivolte alla sostenibilità, tuttavia appaiono spesso mere raccomandazioni demandando la definizione e la verifica delle stesse alla progettazione successiva.

In conclusione, pur riconoscendo che alcuni elementi progettuali e pianificatori della variante così come prospettati, in linea generale, possano muoversi verso la sostenibilità ambientale, si rileva che permangono, relativamente alla sostituzione dell'area agricola con le previsioni insediative proposte, criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico e problematiche gestionali derivanti dalla trasformazione prevista, PERTANTO, al fine di assicurare il mantenimento di alcune delle funzioni del suolo e ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti significativi sull'ambiente e il benessere umano, SI PRESCRIVE quanto segue:

- integrare opportunamente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato con tutte le mitigazioni proposte e con tutte le indicazioni presenti nel capitolo relativo alle "Conclusioni" di cui al Rapporto Ambientale, dettagliandole il più possibile anche, ove possibile, con percentuali minime da rispettare, nonché con tutte le indicazioni/prescrizioni dettate dalle Autorità competenti intervenute;
- inserire ulteriori prescrizioni, oltre a quelle prima indicate, che qui si intendono totalmente richiamate, che riguardino anche:
 - la percentuale massima di impermeabilizzazione del suolo, così come riportato nel Rapporto Ambientale,
 - la creazione di fasce di mitigazione paesistica ed ecologica, ad esempio progettando i viali come elementi di integrazione, che richiamino la trama agricola del territorio circostante, e individuando zone di transizione perimetrali;
 - la garanzia della completa connettività ecologica delle aree verdi con particolare riguardo agli elementi puntuali del paesaggio prima richiamati (tali connessioni dovranno consentire alla fauna censita la reale fruizione delle aree, eventualmente prevedendo passaggi protetti per le stesse e salvaguardando il più possibile i muretti a secco presenti);
 - i requisiti atti a garantire un buon comfort abitativo negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto dalla attuale tangenziale (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.), sulla base della "valutazione previsionale del clima acustico" delle aree interessate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 447/95;
 - la localizzazione di servizi e infrastrutture dedicati prioritariamente ai residenti (es. ufficio postale, scuole, farmacia, ecc.);

- la realizzazione delle aree a verde in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'esecuzione delle opere, prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc.);
- la conservazione dei soggetti arborei ed arbustivi di pregio eventualmente presenti all'interno delle aree di intervento ed eventuale espianto con successivo reimpianto delle alberature direttamente interessate dalle opere in progetto sulle stesse aree d'intervento. Si rammenta a tal proposito che qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espianto di alberi di ulivo si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso il Servizio regionale Ecologia, per il relativo parere.
- relativamente ad eventuali prelievi di acqua dalla falda ci si riferisca alle norme di cui all'allegato 14 del PTA in merito alle aree soggette a contaminazione salina;
- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
 - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno del lotto, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi o delle aree verdi e comunque in siti idonei;
 - in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");
 - si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata) o si organizzi un sistema di raccolta porta a porta, promuovendo la previsione dell'ubicazione dei cassonetti già in fase di redazione dei progetti al fine superare le problematiche legate all'accessibilità dei mezzi di raccolta;
- per le fasi di cantiere:
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque (misure 2.10);
 - onde evitare eventuale ulteriore inquinamento della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle

polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori al fine di mitigare l'entità dell'impatto sonoro;

- dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; sarà previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;

- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del comma 5 dell'art. 5 del D. M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

2.7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito a tale aspetto, nel Rapporto Ambientale la questione non viene direttamente considerata, sebbene nella parte introduttiva si richiamino i relativi riferimenti normativi e sebbene il Piano Particolareggiato in oggetto abbia subito una sua evoluzione progettuale proprio a seguito della interlocuzione con gli enti competenti, portando al definitivo assetto, poi adottato.

PERTANTO SI PRESCRIVE, al fine di ottenere un quadro completo dell'integrazione delle considerazioni ambientali in tale processo pianificatorio, di verificare e motivare dal punto di vista della sostenibilità ambientale la scelta dell'Autorità procedente. La Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà dare atto di tale analisi.

2.8. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

Nel Rapporto Ambientale non è illustrato il piano di monitoraggio, ma nella matrice degli impatti sono elencati alcuni indicatori, che si suppone siano serviti alla quantificazione degli impatti e che potranno essere utili a verificare le misure di mitigazione proposte. Viene infatti precisato che "le mitigazioni adottate saranno evidenziate a valle della realizzazione dell'intervento attraverso gli indicatori riportati in matrice".

Dunque, non sono indicate le risorse, le responsabilità per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori nonché la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare nel Rapporto Ambientale in merito a tale argomento specificando quanto mancante e verificando l'elenco degli indicatori proposti in relazione agli impatti di cui al precedente paragrafo 2.5. Si specifichi anche per questi indicatori la popolabilità, i target di riferimento, i tempi e le scale di rilevazione degli stessi, nonché la cadenza dei report sul monitoraggio e le modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi. Infine si delineino le eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di riferimento. Le misure in merito al monitoraggio, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere rese pubbliche all'atto dell'approvazione del Piano.

3. Conclusioni

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica della sola Variante al Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21 nel Comune di Bari. Si richiamano tutte le prescrizioni ed osservazioni fornite, e si rammenta quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, "il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano.
- Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del Decreto, "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e del Piano Particolareggiato, alla luce del parere motivato.
- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, "Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:
 - il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
 - la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelto il Piano Particolareggiato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21 nel Comune di Bari;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla D.G.R. n. 981 del 13/06/2008.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del Decreto, parere motivato della Variante al Piano Particolareggiato in zona di espansione C2 ex art. 51 delle NTA del PRG Maglia 21 nel Comune di Bari - Autorità procedente: Comune di Bari, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, all'Autorità procedente;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto
